



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e, in particolare l’articolo 4 che reca disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** l’articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l’adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor*”, a mente del quale “*I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell’ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto*”;

**VISTO**, inoltre, il comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, a mente del quale “*Le disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma sono stabilite, (...), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

**VISTO**, infine, il comma 2 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), n.1) del citato decreto legislativo n. 208 del 2025 a mente del quale “*Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all’anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2015, recante “*Definizione del regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d’Italia e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall’incarico*” e, in particolare, l’articolo 1 a mente del quale “*la durata del divieto di cui all’articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della*



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è stabilita in due anni a decorrere dalla data di cessazione dall'incarico o dall'impiego”;*

**RITENUTO** di dover adeguare al vigente articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, come modificato dal citato decreto legislativo n. 208 del 2025, la disciplina delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), cessati dall'incarico;

**RITENUTO** di stabilire in un anno la durata del divieto di intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego, per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), cessati dall'incarico;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**SENTITO** il Ministero dell'economia e delle finanze;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### **(Disciplina del regime delle incompatibilità per la CONSOB)**

1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.
2. I contratti conclusi in violazione del comma 1 sono nulli.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.

### **ART. 2**

#### **(Disciplina del regime delle incompatibilità per l'IVASS)**

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano, altresì, ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano